

Polizza di Assicurazione Autovetture

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Genertel S.p.A.

Prodotto: Genertel Auto - ed. 11/2018



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi di responsabilità civile e dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo.

RESPONSABILITÀ CIVILE



Cosa è assicurato?

- ✓ Sono assicurati i danni involontariamente causati a terzi dalla **circolazione del veicolo** descritto in polizza in aree pubbliche o equiparate.
- ✓ La garanzia è operativa **chiunque sia il conducente** al momento del sinistro.
- ✓ Il contratto è inoltre operante per l'**esercitazione alla guida**.

È inoltre possibile acquistare contestualmente e per lo stesso periodo assicurativo le seguenti garanzie opzionali:

- Bonus Protetto
- Furto e Incendio
- Danni al veicolo (Kasko)
- Tutela danni da veicoli non assicurati
- Collisione animali selvatici
- Atti vandalici, Eventi atmosferici e Cristalli
- Assistenza Legale
- Assistenza Stradale Estesa
- Assistenza Stradale TOP
- Assistenza Quality Driver
- Assistenza GoDifferent
- Infortuni del Conducente
- Bonus Aiuto Domestico
- Protezione Imprevisti
- 4 zampe a bordo

La concessione delle garanzie opzionali è sempre soggetta alla discrezione della Compagnia.



Che cosa non è assicurato?

L'Assicurazione non è operante per i sinistri:

- ✗ avvenuti con il conducente privo della patente di guida;
 - ✗ avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive;
 - ✗ avvenuti quando il conducente guida sotto l'influenza di alcool, stupefacenti o psicofarmaci;
 - ✗ avvenuti quando il veicolo non sia in regola da più di due mesi con la revisione;
 - ✗ subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità;
 - ✗ determinati da dolo del legittimo conducente, del Proprietario o del Contraente.
- In detti casi e qualora sia applicabile l'art.144 del Codice delle Assicurazioni, Genertel può agire in rivalsa.



Ci sono limiti di copertura?

Le garanzie sono prestate entro i **massimali** e con le **franchigie** indicate in contratto. Sono previste **limitazioni** ed **esclusioni** che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell'indennizzo e/o delle prestazioni.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale negli Stati dell'Unione Europea (per Cipro la copertura è valida limitatamente alle zone poste sotto il controllo del Governo della Repubblica di Cipro), Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Andorra, Svizzera, Serbia, Islanda, Norvegia, Principato di Monaco e Liechtenstein. All'estero la garanzia di Responsabilità Civile è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione, ferme le maggiori garanzie previste dal presente contratto. Per le sole garanzie Assistenza Quality Driver e Assistenza Genertel GoDifferent, diversamente da quanto indicato, la copertura è operante in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, negli Stati dell'Unione Europea oltre che in Norvegia, Bosnia, Serbia, F.Y.R.O.M. (Macedonia), Montenegro, Svizzera e Turchia.



Che obblighi ho?

- Il contratto è stipulato sulla base delle dichiarazioni del Contraente; quest'ultimo si impegna a verificare i dati e le informazioni riportate sul contratto, inclusa la presenza delle garanzie richieste e la correttezza dei massimali/somme assicurate, delle franchigie e degli scoperti. Eventuali rettifiche devono essere comunicate entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto. Qualora il Contraente renda al momento della stipulazione del contratto dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che comportano aggravamento del rischio (come la variazione di residenza del proprietario del veicolo o del locatario in caso di leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche del veicolo), il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.



Quando e come devo pagare?

Il premio è annuo ed è comprensivo di imposte e del contributo obbligatorio al S.S.N.. I pagamenti vanno effettuati con Bonifico Bancario, sul conto corrente di volta in volta comunicato dalla Compagnia, o in alternativa tramite carta di credito, comunicandone gli estremi alla Compagnia. La Compagnia può proporre il pagamento del premio imponibile annuo frazionato in rate. Nel caso di rate semestrali l'onere aggiuntivo per la rateazione è pari al 4% del premio imponibile, mentre nel caso di rate trimestrali tale onere è del 4,5%. Se il contratto prevede un pagamento rateale, il Contraente è tenuto a pagare con la modalità concordata in fase di stipula, alle date convenute gli importi pattuiti. La rata del premio potrà essere pagata esclusivamente attraverso carta di credito. Il prelievo automatico delle rate successive dovrà essere pre-autorizzato al momento della stipula, e l'addebito verrà effettuato 10 giorni prima della scadenza della stessa. Qualora l'addebito non andasse a buon fine e il Contraente non provvedesse al pagamento dell'importo di rata, verrà effettuato un nuovo tentativo di prelievo 10 giorni dopo la scadenza di rata. Tale tentativo di addebito si intende pre-autorizzato dal Contraente che ha scelto la modalità di pagamento rateale.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le coperture assicurative operano dalle ore 24 del giorno indicato in contratto quale data di decorrenza e terminano alle ore 24 della scadenza indicata in contratto. La Compagnia mantiene operante la garanzia R.C.A. sino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto, a condizione che nel frattempo non sia stato stipulato un altro contratto R.C.A., per il medesimo veicolo, presso altra compagnia assicurativa (c.d. "periodo di comporto"). Se in contratto è previsto un pagamento rateale, il Contraente è tenuto a pagare alle date convenute gli importi pattuiti. Se il Contraente a una delle scadenze convenute non paga quanto dovuto, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza stessa come previsto dall'art.1901 del Codice Civile.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo, perciò alla scadenza e senza alcun preavviso, il Contraente è libero di non rinnovarlo e di assicurarsi con altra Compagnia. A condizione che il contratto non sia vincolato a terzi, il Contraente ha diritto di recedere con una richiesta scritta da inviare a Genertel entro 14 giorni dalla data di ricezione dei documenti assicurativi. Il Contraente ha anche diritto alla risoluzione anticipata del contratto in caso di vendita, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva del veicolo. È sufficiente inviare a Genertel i documenti che lo comprovano e la relativa richiesta scritta tramite lettera raccomandata a/r indirizzata a Genertel S.p.A. V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste.